

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/95

del 15 dicembre 1995

che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando che l'allegato XX dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 22/94 del Comitato misto SEE ⁽¹⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 94/923/CE della Commissione, del 14 novembre 1994, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per gli ammendamenti ⁽²⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 94/924/CE della Commissione, del 14 novembre 1994, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per la carta igienica ⁽³⁾;

considerando che occorre integrare nell'accordo la decisione 94/925/CE della Commissione, del 14 novembre 1994, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per la carta da cucina ⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo seguente è aggiunto dopo il punto 2.eb (decisione 94/10/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo:

- 2.ec 394 D 0923: Decisione 94/923/CE della Commissione, del 14 novembre 1994, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per gli ammendamenti (GU n. L 364 del 31. 12. 1994, pag. 21).
- 2.ed 394 D 0924: Decisione 94/924/CE della Commissione, del 14 novembre 1994, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per la carta igienica (GU n. L 364 del 31. 12. 1994, pag. 24).
- 2.ee 394 D 0925: Decisione 94/925/CE della Commissione, del 14 novembre 1994, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per la carta da cucina (GU n. L 364 del 31. 12. 1994, pag. 32).•

Articolo 2

I testi delle decisioni 94/923/CE, 94/924/CE e 94/925/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

⁽¹⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 74.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 31. 12. 1994, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 364 del 31. 12. 1994, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 364 del 31. 12. 1994, pag. 32.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1996, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le modifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1995.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BERG
